

VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLE
FUNZIONI LOCALI

**OGGETTO: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA EX ART. 31 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI
DEL 17 DICEMBRE 2020**

Nei giorni 29 NOVEMBRE 2024, 5 DICEMBRE 2024 e 9 DICEMBRE 2024 disgiuntamente le Parti:

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:**

Presidente:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott.

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data 07/12/2024 e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data 23/12/2024, dal giorno successivo è
esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

CISL FP: Aldo LORENZON, Mario DE BONI, Elena
COMMAZZETTO

FEDIRETS: Roberto DE NES, Giorgio BRUZZO, Gianluca
MARTIN, Filippo ZARO

UIL FPL: Carlo FRATTIN, Roberto MENEGHELLO, Florio
MICHIELIN

FP CGIL: Marta CASARIN, Sara TOMMASIN

hanno sottoscritto il presente verbale d'accordo relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui
all'art. 31 del CCNL Area Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020 (di seguito il "CCNL"), ai sensi
dell'art. 48 comma 1 lettera g) del CCNL Area Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.07.2024, come segue:

Art. 1

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA

Le parti, ferme restando le esclusioni già previste dall'art. 31 CCNL all'applicazione della clausola di salvaguardia economica, concordano sui seguenti criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica ex art. 31 CCNL:

- La percentuale di cui al comma 2 dell'art. 31 CCNL è pari al **95%**;
- Nessun diritto all'applicazione della presente clausola di salvaguardia spetta alla scadenza naturale dell'incarico;
- Il presente istituto non trova applicazione in caso di revoca anticipata di incarichi affidati a personale comandato in entrata che autonomamente decida di rientrare presso l'amministrazione di appartenenza, o che vi rientri su richiesta dell'amministrazione stessa, od a personale assunto con contratto a tempo determinato che rassegni volontariamente le dimissioni dall'incarico conferito o, specularmente, per il personale comandato in uscita o in aspettativa per incarico presso enti terzi che rientri per qualunque motivo nei ruoli aziendali;
- Il presente istituto non trova altresì applicazione in caso di revoca anticipata di incarichi affidati ex art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per gli incarichi dirigenziali conferiti su base espressamente fiduciaria e nel caso in cui l'incarico di minor peso economico sia affidato in seguito alla partecipazione del relativo dirigente ad uno specifico avviso di selezione.

Art. 2

RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA

Le parti, richiamando il comma 5 dell'Art. 31 CCNL, convengono che l'onere per l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 che precede sia a carico del Fondo retribuzione di posizione di cui all'art. 90 CCNL, utilizzando in prima battuta le eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione che hanno comportato la revoca degli incarichi dirigenziali in corso, in seconda battuta le risorse destinate a retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno costituenti residui del predetto Fondo, e come ultima possibilità l'utilizzo del Fondo retribuzione di posizione di anno corrente.

Art. 3

NORME FINALI E DI RINVIO

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.



VERBALE D'ACCORDODELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLE
FUNZIONI LOCALIOGGETTO: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA EX ART. 31 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI
DEL 17 DICEMBRE 2020Nei giorni 29 NOVEMBRE 2024, 5 DICEMBRE 2024 e 9 DICEMBRE 2024 disgiuntamente le Parti:LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:**Presidente:**

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

.....

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

.....

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott.

.....

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

.....

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo è
esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

.....

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

CISL FP: Aldo LORENZON, Mario DE BONI, Elena
COMMAZZETTO

.....

FEDIRETS: Roberto DE NES, Giorgio BRUZZO, Gianluca
MARTIN, Filippo ZARO

.....

UIL FPL: Carlo FRATTIN, Roberto MENEGHELLO, Florio
MICHIELIN

.....

FP CGIL: Maria CASARIN, Sara TOMMASINI

.....

hanno sottoscritto il presente verbale d'accordo relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui
all'art. 31 del CCNL Area Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020 (di seguito il "CCNL"), ai sensi
dell'art. 48 comma 1 lettera g) del CCNL Area Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.07.2024, come segue:

Art. 1**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA**

Le parti, ferme restando le esclusioni già previste dall'art. 31 CCNL all'applicazione della clausola di salvaguardia economica, concordano sui seguenti criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica ex art. 31 CCNL:

- La percentuale di cui al comma 2 dell'art. 31 CCNL è pari al 95%;
- Nessun diritto all'applicazione della presente clausola di salvaguardia spetta alla scadenza naturale dell'incarico;
- Il presente istituto non trova applicazione in caso di revoca anticipata di incarichi affidati a personale comandato in entrata che autonomamente decida di rientrare presso l'amministrazione di appartenenza, o che vi rientri su richiesta dell'amministrazione stessa, od a personale assunto con contratto a tempo determinato che rassegni volontariamente le dimissioni dall'incarico conferito o, specularmente, per il personale comandato in uscita o in aspettativa per incarico presso enti terzi che rientri per qualunque motivo nei ruoli aziendali;
- Il presente istituto non trova altresì applicazione in caso di revoca anticipata di incarichi affidati ex art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per gli incarichi dirigenziali conferiti su base espressamente fiduciaria e nel caso in cui l'incarico di minor peso economico sia affidato in seguito alla partecipazione del relativo dirigente ad uno specifico avviso di selezione.

Art. 2**RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA**

Le parti, richiamando il comma 5 dell'Art. 31 CCNL, convengono che l'onere per l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 che precede sia a carico del Fondo retribuzione di posizione di cui all'art. 90 CCNL, utilizzando in prima battuta le eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione che hanno comportato la revoca degli incarichi dirigenziali in corso, in seconda battuta le risorse destinate a retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno costituenti residui del predetto Fondo, e come ultima possibilità l'utilizzo del Fondo retribuzione di posizione di anno corrente.

Art. 3**NORME FINALI E DI RINVIO**

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.



VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLE
FUNZIONI LOCALI

**OGGETTO: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA EX ART. 31 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI
DEL 17 DICEMBRE 2020**

Nei giorni 29 NOVEMBRE 2021, 5 DICEMBRE 2021 E 9 DICEMBRE 2021 disgiuntamente le Parti:

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:**

Presidente:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

.....

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

.....

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott.

.....

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

.....

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo è
esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

.....

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

CISL FP: Aldo LORENZON, Mario DE BONI, Elena
COMMAZZETTO

.....
.....

FEDIRETS: Roberto DE NES, Giorgio BRUZZO, Gianluca
MARTIN, Filippo ZARO

.....

UIL FPL: Carlo FRATTIN, Roberto MENEGHELLO, Florio
MICHELIN

.....

FP CGIL: Marta CASARIN, Sara TOMMASIN

.....

hanno sottoscritto il presente verbale d'accordo relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui
all'art. 31 del CCNL Area Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020 (di seguito il "CCNL"), ai sensi
dell'art. 48 comma 1 lettera g) del CCNL Area Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.07.2024, come segue:

Art. 1**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA**

Le parti, ferme restando le esclusioni già previste dall'art. 31 CCNL all'applicazione della clausola di salvaguardia economica, concordano sui seguenti criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica ex art. 31 CCNL:

- La percentuale di cui al comma 2 dell'art. 31 CCNL è pari al 95%;
- Nessun diritto all'applicazione della presente clausola di salvaguardia spetta alla scadenza naturale dell'incarico;
- Il presente istituto non trova applicazione in caso di revoca anticipata di incarichi affidati a personale comandato in entrata che autonomamente decida di rientrare presso l'amministrazione di appartenenza, o che vi rientri su richiesta dell'amministrazione stessa, od a personale assunto con contratto a tempo determinato che rassegni volontariamente le dimissioni dall'incarico conferito o, specularmente, per il personale comandato in uscita o in aspettativa per incarico presso enti terzi che rientri per qualunque motivo nei ruoli aziendali;
- Il presente istituto non trova altresì applicazione in caso di revoca anticipata di incarichi affidati ex art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per gli incarichi dirigenziali conferiti su base espressamente fiduciaria e nel caso in cui l'incarico di minor peso economico sia affidato in seguito alla partecipazione del relativo dirigente ad uno specifico avviso di selezione.

Art. 2**RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA**

Le parti, richiamando il comma 5 dell'Art. 31 CCNL, convengono che l'onere per l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 che precede sia a carico del Fondo retribuzione di posizione di cui all'art. 90 CCNL, utilizzando in prima battuta le eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione che hanno comportato la revoca degli incarichi dirigenziali in corso, in seconda battuta le risorse destinate a retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno costituenti residui del predetto Fondo, e come ultima possibilità l'utilizzo del Fondo retribuzione di posizione di anno corrente.

Art. 3**NORME FINALI E DI RINVIO**

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.

